

## **Ordinanza n° 18 del 20/03/2020**

### **Servizio: UMD 2 - SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

#### **OGGETTO:**

**Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "COVID-19" - parchi, giardini, aree verdi comunali ed orti urbani.**

L'anno DUEMILAVENTI del mese di MARZO del giorno VENTI nel proprio ufficio,

#### **IL SINDACO**

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Piazza Carlo Alberto 1  
12035 RACCONIGI (CN)

T: 0172 821633 · 0172 821635  
F: 0172 821642  
P.Iva: 00473170041  
IBAN: IT08L0848746690000100800001

edilizia.urbanistica@comune.racconigi.cn.it  
comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it  
www.comune.racconigi.cn.it

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*;

**Visto**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che regionale, nonché nella provincia Cuneo;

**Dato atto** che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

**Considerato** che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Considerato** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Racconigi e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

**Considerato** indispensabile al perseguimento dell'obiettivo di carattere generale di contenimento della diffusione del contagio sul territorio adottare un provvedimento contingibile ed urgente al fine di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità come espressamente previsto dal combinato disposto dei provvedimenti sopra richiamati;

**Ritenuto**, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali,

**Richiamato** il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;


**ORDINA**



- IL DIVIETO DI FRUIZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI NONCHE' DEI PARCHI GIOCO IVI PRESENTI;
- IL DIVIETO DI UTILIZZARE LE PANCHINE E SEDUTE PRESENTI NELLE AREE VERDI E PRESENTI NEGLI SPAZI URBANI IN GENERE;
- IL DIVIETO DI LIBERA FRUIZIONE DEGLI ORTI URBANI (LOC. CAYRE) AD ECCEZIONE DELLE SOLE ATTIVITA' DI IRRIGAZIONE E RACCOLTA, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO, RISERVATE AL SOLO ASSEGNATARIO SU CUI GRAVA ALTRESI' L'ONERE DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE ALLA POLIZIA LOCALE IL GIORNO E L'ORA DI UTILIZZO;

### RACCOMANDA

- A tutti i cittadini di rispettare **TUTTE** le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute, e comunque con particolare riguardo alla distanza sociale da tenere che dev'essere nel minimo pari a metri 1 ma consigliabile in almeno metri 2;



- A tutti cittadini nell'ambito delle attività consentite (a titolo d'esempio approvvigionamento ovvero spostamento per motivi di lavoro) di fare uso della mascherina o comunque di idoneo dispositivo atto ad assorbire le proprie esalazioni. In ogni caso le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, andranno limitate ad un massimo di 2 volte alla settimana e ad un solo componente del nucleo familiare;



- A tutti i cittadini di non uscire di casa per passeggiate ed attività motoria per le strade della città e/o campagne limitrofe se non per comprovati motivi di salute;
- Di non praticare attività sportive, ancorché a livello amatoriale, nel concentrico urbano. Di non praticare altresì su strade esterne (a titolo d'esempio strade campestri limitrofe) quando vi sia la compresenza di più soggetti ovvero con una distanza inferiore a metri 10 (dieci) tra gli stessi;
- A tutti i cittadini proprietari di un animale domestico di limitare le uscite alle sole necessità dettate da esigenze fisiologiche dell'animale ed in ogni caso con il divieto di utilizzare le aree verdi pubbliche e

comunque per un solo soggetto accompagnatore e nel raggio di 100 metri dalla residenza ovvero dal domicilio;

#### **STABILISCE**

- Che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;
- La trasmissione della presente ordinanza a:
  - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cuneo;
  - Questura di Cuneo;
  - Regione Piemonte – Unità di Crisi;
  - Provincia di Cuneo;
  - Azienda Sanitaria Locale CN 1;
  - Comando Compagnia Carabinieri di Savigliano;
  - Comando Stazione Carabinieri di Racconigi;
  - Comando Polizia Locale – sede;

#### **AVVERTE**

- Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento sarà perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.;
- Le Forze di Polizia assicurano l'esecuzione della presente Ordinanza.

#### **AVVERTE**

**altresì**

Che contro il presente provvedimento sono ammessi:

- Ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica decorsi 120 giorni.

Il Sindaco  
ODERDA Valerio\*

*Responsabile del procedimento:*  
*Dirigente: dott. CROCIANI Paolo*

\* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.